

Comune di Urzulei

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 11/02/2019

Il Revisore Unico del Comune di Urzulei, Dott. Giorgio Iocca, giusta delibera consiliare di nomina;

Ricevuta in data 8/02/2019 la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione modifiche del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2019/2021";

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica; - ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente.

RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

VISTO l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30.03.2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse.

CONSIDERATO CHE con il Decreto 8.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018.

ACCERTATO CHE: L'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 dispone che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi possa prevedere la costituzione di uffici di staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta e degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

- In riferimento alla configurazione giuridica del rapporto instaurato con i soggetti che fanno parte dell'ufficio di staff, la norma specifica che "al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali". Il terzo comma aggiunge: "con provvedimento motivato della giunta ... il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale".
- La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato le problematiche connesse alla configurazione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 90, evidenziando in particolare tre aspetti:
 - ✓ necessità del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;
 - ✓ preclusione dello svolgimento di compiti di gestione;
 - ✓ conseguente non configurabilità dell'inquadramento ex art. 110 TUEL.

RICHIAMATO l'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, che fissa il limite per l'assunzione di personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile;

VISTO l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010) e che prevede che le limitazioni dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009; DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 9.2.2015 ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e, quindi, confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

RILEVATO CHE:

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 390.342,11.

l'Ente ha rispettato nel 2018 l'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa complessiva di personale allocata nel Bilancio di previsione per l'anno 2018 risulta essere inferiore alla media aritmetica della spesa di personale allocata nei bilanci consuntivi degli anni 2011, 2012 e 2013

La spesa prevista a seguito delle modifiche introdotte dalla proposta di deliberazione in parola è così sintetizzabile: Anno 2019, B1 dal 01/03/2019 e D1 in proroga per una spesa totale di euro 11.993,09 e 2020 e 2021 le medesime unità come specificato negli allegati alla proposta di delibera;

Le modifiche introdotte dalla proposta di deliberazione in parola risultano coerenti e contenute nei limiti di legge previsti per il caso di specie;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile Finanziario;

Tutto ciò premesso

Lo scrivente Revisore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Urzulei avente ad oggetto: "Approvazione modifiche del piano triennale dei fabbisogni del personale triennio 2019/2021".

Urzulei 11/02/2019

Il Revisore Unico Dott. Iocca Giorgio

